


**Analisi delle disposizioni introdotte dal legislatore per
fron­teggia­re l’emerge­nza eco­no­mica cau­sa­ta dal COVID-19**
**Analisi di alcune disposizioni in materia fiscale introdotte a
regime nel panorama normativo a cui poter far riferimento in un
contesto di emergenza economica**

Indice

1. Le disposizioni di natura tributaria introdotte con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto «Cura Italia»), convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27
2. Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto «Liquidità»):
 - i. Disposizioni di natura fiscale
 - ii. Disposizioni in materia civilistica e di bilancio | Cenni
3. Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'art. 4 del DL n. 124 del 2019
4. La rateizzazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione disciplinata dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973
5. Le patologie delle iscrizioni a ruolo e/o delle cartelle di pagamento
6. Gli accordi di ristrutturazione del debito secondo il nuovo Codice della crisi d'impresa (CCI)
7. La transazione fiscale secondo il CCI
8. Agevolazione di carattere fiscale: il c.d. «Patent Box», istituito con la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi da 37 a 45)



**Le disposizioni di natura tributaria
introdotte con D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito
nella Legge 24 aprile 2020, n. 27**

Proroga dei versamenti dovuti il 16 marzo 2020

Art. 60 del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

OGGETTO

I versamenti da effettuare nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al **20 marzo 2020**

DESTINATARI

Tutti i contribuenti

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi

Art. 62, co. 2, 3 e 5 del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

OGGETTO

Sospensione versamenti in **autoliquidazione** di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, IVA e contributi previdenziali e assistenziali

DESTINATARI

- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente**
- La sospensione dell'IVA opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle prov. di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

PERIODO DI SOSPENSIONE

Versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020

RIPRESA

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Sospensione per i soggetti delle c.d. «Zone rosse»

Art. 62, co. 4, del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

OGGETTO

- Sospensione versamenti e degli adempimenti tributari
- I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi

DESTINATARI

Soggetti dei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020

(11 comuni prima «Zona rossa»)

PERIODO DI SOSPENSIONE

21.02.2020 – 31.03.2020

RIPRESA

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (1/3)

Art. 62, co. 1 e 6, del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

OGGETTO

Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali

DESTINATARI

Tutti i contribuenti

PERIODO DI SOSPENSIONE

8 marzo 2020 – 31 maggio 2020

RIPRESA

- Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (2/3)

Art. 62, co. 1 e 6, del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020

Adempimenti esclusi:

1. L' emissione della fattura
2. La trasmissione telematica dei corrispettivi

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (3/3)

Art. 62, co. 1 e 6, del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020

Adempimenti inclusi:

1. La trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dall'art. 2, co. 6-ter D.Lgs. n. 127/2015, in vigore per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali
2. I termini di 60 giorni previsti per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici
3. La presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020, da effettuare entro il 20 giugno 2020
4. Le risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter DPR n. 600/1973 in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio
5. Il termine per effettuare la registrazione di un contratto di comodato o di locazione se cade nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio

Credito d'imposta per spese di sanificazione

Art. 64 del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

OGGETTO

Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20 mila euro

DESTINATARI

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

PERIODO

Periodo d'imposta **2020**

NOTE

- Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020
- **Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto con il MEF**

Deduzione erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 66 del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

OGGETTO

Applicabilità alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99

DESTINATARI

Soggetti titolari di reddito d'impresa

PERIODO

2020

NOTE

- Le erogazioni in **denaro** sono deducibili dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in **natura**) non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
- Ai fini **Irap** le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Art. 67 del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

OGGETTO

Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi

DESTINATARI

Agenzia delle Entrate ed altri enti impositori

PERIODO DI SOSPENSIONE

8 marzo 2020 – 31 maggio 2020

NOTE

Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 68 del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

OGGETTO

- Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali
- Entrate tributarie e non tributarie

DESTINATARI

Tutti

PERIODO DI SOSPENSIONE

8 marzo 2020 – 31 maggio 2020

(per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)

RIPRESA

I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo medesimo (30 giugno 2020)

NOTE

Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo

Differimento termine «rottamazione-ter»

Art. 68 del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

OGGETTO

Differimento al **31 maggio 2020** del termine di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. «**rottamazione-ter**»

DESTINATARI

Tutti

Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale

Art. 71-bis del D.L. n. 18/2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020

Viene modificato l'art. 16 della L. n. 166/2016 (*Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale*).

In particolare, la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 441/1997 non trova applicazione per le cessioni gratuite, a favore dei soggetti donatari, anche per le seguenti tipologie di beni, indicati alla lettera d-bis): prodotti tessili, prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, giocattoli, materiali per l'edilizia ed elettrodomestici, nonché personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

Inoltre, viene inserito il comma 3-bis: «*Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3*».

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto «Liquidità»)

1. Disposizioni di natura fiscale

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (1/5)

Art. 18 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

- Versamenti in **autoliquidazione** di: ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e IVA
- Versamenti contributi prev. e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria

DESTINATARI

- Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
 - a) di almeno il 33% (se ricavi e compensi FY precedente < a 50 milioni di euro)
 - b) di almeno il 50% (se ricavi e compensi FY precedente > a 50 milioni di euro)Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle prov. di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dai ricavi e compensi prodotti
- Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31.03.2019
- Enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa (limitatamente alle ritenute, trattenute, contributi e premi)

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (2/5)

Art. 18 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

PERIODO

Versamenti che scadono ad aprile e/o maggio 2020

RIPRESA

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (3/5)

Art. 18 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020

- **Soggetti non obbligati all'emissione della fattura o dei corrispettivi:**

Il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi

- **Operazioni certificate sia con fatture sia con corrispettivi:**

Il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie sulla somma dei due elementi

- **Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti:**

Occorre valutare "rispettivamente" la diminuzione:

- a. del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020)
- b. del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020)

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (4/5)

Art. 18 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020

- **Verifica della condizione del calo del fatturato:**

Operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, che hanno partecipato alla **liquidazione periodica** del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Prendere a riferimento la data di effettuazione dell'operazione:

- a. **data fattura e data corrispettivo** giornaliero per **fatture immediate e corrispettivi**
- b. **data DDT** o documenti equipollenti richiamati in fattura per **fatture differite**

- **Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente**

La verifica va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (5/5)

Art. 18 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020

- **Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori che possono annotare «*le fatture emesse per le prestazioni [...] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione*»**

La verifica va eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020

- **Adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ex art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997 (*)**

Restano validi, opportunamente contestualizzati nella nuova previsione dell'art. 18, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020

I controlli a carico del committente, quindi, sono sospesi solo per i soggetti che beneficiano dello stop dei versamenti delle ritenute

(*) La trattazione completa dell'argomento in oggetto è contenuta nelle slides dalla n. 39 alla n. 46

Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni (1/2)

Art. 19 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

Non assoggettamento a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari

DESTINATARI

Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 non superiori a 400 mila euro, senza dipendenti o assimilati nel mese precedente

PERIODO

Ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020)

NOTE

- I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita **dichiarazione**
- I contribuenti provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020
- La disposizione abroga il comma 7 dell'art. 62 del DL n. 18/2020, secondo cui il periodo di sospensione operava fino al 31 marzo 2020

Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni (2/2)

Art. 19 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020

- **Omissione dell'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura** laddove ricorrano tutte le condizioni previste dalla norma (ad es., in caso di emissione di fattura elettronica, nella sezione "DettaglioLinee" non va valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "DatiRitenuta")
- **Non rilevanza**, per la determinazione del limite di 400 mila euro, degli **ulteriori componenti** eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale
- Versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate effettuato dai percipienti, tramite modello F24, indicando uno specifico codice tributo di prossima istituzione

Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per l'anno 2020 (1/2)

Art. 20 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultano **almeno pari all'80%** della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto (in sostanza, in caso di scostamento dell'importo entro il margine del 20%)

DESTINATARI

Tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP

PERIODO

Acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019

Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per l'anno 2020 (2/2)

Art. 20 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020

- **Ulteriori imposte a cui si applica la previsione:**

- a. Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari
- b. Cedolare secca sul canone di locazione
- c. imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE)

- **Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento:**

La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Conseguentemente, se per effetto, anche, del ricorso al predetto istituto, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, non risulti superiore al margine del 20%, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997

- **Acconti successivi a quelli di giugno 2020:**

La disposizione deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per il FY 2020

Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 (1/2)

Art. 21 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, prorogati al 20 marzo 2020 dal DL n. 18/2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il **16 aprile 2020**

DESTINATARI

Tutti i contribuenti

NOTE

Restano salve le disposizioni riguardanti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal DM 24 febbraio 2020 (sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020, da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese)

Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 (2/2)

Art. 21 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020

- **Ambito applicativo della disposizione:**

Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

- **Non è applicabile**, alle ipotesi ricadenti nella disposizione in oggetto, la disciplina di cui all'art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 159/2015 prevista in tema di **proroga dei termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione

Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica delle CU 2020

Art. 22 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

Non applicazione delle sanzioni per tardiva trasmissione all'AdE e consegna ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi) delle CU 2020 se l'adempimento è effettuato entro il **30 aprile 2020**.

DESTINATARI

Sostituti d'imposta

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020

Termine per la trasmissione telematica delle CU su **redditi esenti** o **non dichiarabili tramite precompilata**:
31 ottobre 2020

Proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate

Art. 23 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

I certificati rilasciati alle imprese dall'AdE entro il 29 febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all'art. 17-bis, co. 5, D.Lgs. n. 241/1997 (c.d. DURF), sono validi fino al **30 giugno 2020**

DESTINATARI

Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici soggette agli obblighi di cui all'art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Art. 26 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

- Per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre (entro il 20 luglio)
- Per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre (entro il 20 ottobre)

DESTINATARI

Operatori IVA per il bollo apposto sulle fatture elettroniche

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

Art. 27 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

Per agevolare la cessione gratuita di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole individuati dal DM 1.09.2017 (in sintesi, uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, la cui fornitura avviene a titolo gratuito), per contrastare l'emergenza da COVID-19, è previsto che:

- il valore normale dei beni ceduti non concorra alla determinazione del reddito d'impresa
- non operi la presunzione di cessione di cui all'art. 1 DPR n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci

Pertanto, è riconosciuto:

- ai fini **Iva**, l'esercizio del diritto alla **detrazione** relativa all'acquisto anche in deroga ai principi generali
- ai fini delle **imposte dirette**, la **deduzione** dei costi sostenuti al momento del loro acquisto

DESTINATARI

Soggetti esercenti attività d'impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole

Disposizioni in materia di processo tributario

Art. 29 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

È previsto l'obbligo di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche anche per i giudizi tributari avviati secondo modalità «cartacee»

DESTINATARI

- Enti impositori, Agenti della Riscossione e soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Parti assistite da un difensore abilitato

che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche

NOTE

Nelle controversie tributarie di valore fino a 3 mila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (1/2)

Art. 36 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

Il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83 del DL n. 18/2020, viene **prorogato all'11 maggio 2020**

OGGETTO

In riferimento al **processo tributario**, pertanto:

- Le udienze, pendenti dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 innanzi le Commissioni Tributarie, sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020
- Nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto (incluso il termine per la notifica del ricorso introduttivo da parte del contribuente)

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (2/2)

Art. 36 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020

Sono considerati sospesi, tra l'altro, i termini concernenti:

- la proposizione dell'atto di appello
- la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso
- la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla CTP/CTR
- la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante
- la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato
- l'integrazione dei motivi di ricorso
- ...

La sospensione **non incide** sui termini ai quali si applica la sospensione di 9 mesi ex art. 6, co. 11, DL n. 119/2018 (9 mesi), in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti

È **escluso** dall'ambito di applicazione della sospensione dell'art. 83 anche il termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti

Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Art. 30 del D.L. n. 23/2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020

OGGETTO

Applicazione del credito d'imposta previsto dall'art. 64 DL n. 18/2020 (pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20 mila €) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, anche alle spese di acquisto di:

- DPI (ad es., mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari)
- altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad es., barriere e pannelli protettivi)
- detergenti mani e disinfettanti

DESTINATARI

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

PERIODO

FY 2020

2. Disposizioni in materia civilistica e di bilancio - Cenni

Disposizioni in materia civilistica e di bilancio | Cenni

- **Articolo 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale**

A decorrere dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile:

- a) Art. 2446, commi 2 e 3 e art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, in materia di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite
- b) Art. 2447 e art. 2482-ter recanti la disciplina della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 (al di sotto del limite legale) e 2545 duodecies (scioglimento società cooperativa)

- **Articolo 7 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio**

Nella redazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 del DL n. 18/2020.

Disposizioni in materia civilistica e di bilancio | Cenni

- **Articolo 8 – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società**

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile, in materia di postergazione del rimborso di finanziamenti erogati da soci o da chi esercita l'attività di direzione e coordinamento.

In ragione di tale norma, fino al 31 dicembre 2020 i soci di Srl e di SpA potranno finanziare le loro società senza correre il rischio che tali finanziamenti siano di fatto equiparati a capitale e quindi diventino rimborsabili solo dopo il pagamento di tutti gli altri creditori

- **Articolo 9 – Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione**

La norma prevede:

- la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020
- la riapertura della possibilità di modificare le proposte di accordo, in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020
- introduzione di un nuovo termine di 90 giorni per il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, il termine ai sensi dell'art. 161, co. 6, l. fall. (c.d. «preconcordato» o «concordato in bianco») o il termine ai sensi dell'art. 182 bis, co. 7, l. fall.

Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'art. 4 del D.L. n. 124 del 2019

Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 (1/7)

Nuove regole per il pagamento delle ritenute fiscali - Art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997

Ambito soggettivo

- I committenti, sostituti d'imposta in Italia, che affidano a un'impresa l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi
- Per committente s'intende anche l'appaltatore nei confronti del subappaltatore

Ambito oggettivo

- Contratti di appalto/subappalto/affidamento a terzi di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro caratterizzati da:
 - a) prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
 - b) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a lui riconducibili in qualunque forma (i.e. macchinari e attrezzature indispensabili per l'esecuzione dell'opera)

Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 (2/7)

Nuove regole per il pagamento delle ritenute fiscali - Art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997

Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la **certificazione**, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di pagamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- Sono in attività da almeno 3 anni
- Sono in regola con gli obblighi dichiarativi
- Hanno eseguito, nel corso dei periodi d'imposta presi in considerazione, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- Non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad 50 mila euro per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute)



Certificazione di affidabilità fiscale:

- messa a disposizione delle imprese dall'AdE
 - ha validità 4 mesi

Esclusione

Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 (3/7)
Nuove regole per il pagamento delle ritenute fiscali - Art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997

L'impresa esecutrice



Deve effettuare distinti F24 per singolo committente, senza possibilità di compensazione dell'importo delle ritenute fiscali operate con propri crediti fiscali (eccetto per i «crediti maturati dall'impresa» come sostituto d'imposta, individuati dalla Circolare AdE n. 1/E del 12 febbraio 2020)



Entro i 5 gg successivi al termine di versamento (16 di ogni mese), deve trasmettere al committente:

- Le deleghe di versamento;
- L'elenco di tutti i lavoratori coinvolti nell'opera nel mese precedente, il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione (imponibile ai fini fiscali) corrisposta in relazione alla prestazione ed il dettaglio delle ritenute

Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 (4/7)
Nuove regole per il pagamento delle ritenute fiscali - Art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997

Il committente



Deve:

- Controllare la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi
- Verificare l'avvenuto versamento delle ritenute



In caso di irregolarità:

- darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 90 giorni
- bloccare i pagamenti a favore dell'appaltatore del subappaltatore o affidatario sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto o di un importo pari alle ritenute non versate

Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 (5/7)

Nuove regole per il pagamento delle ritenute fiscali - Art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997

Sanzioni committente



In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 (richiesta deleghe e sospensione pagamento corrispettivi), obbligo di pagamento di una **somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice** o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione



Fino al **30 aprile 2020**, laddove l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali senza utilizzare per ciascun committente **distinte deleghe**, al committente non sarà contestata la violazione, a condizione che, entro lo stesso termine, sia inviata al committente la documentazione

Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 (6/7)

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020

- Per le categorie di soggetti rientranti nella sospensione degli obblighi di versamento delle ritenute alla fonte prevista dagli artt. 61 e 62 **sono sospesi i controlli previsti a carico del committente** in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall'art. 4 del DL n. 124/2019
- Nell'evenienza di cui al punto che precede, se nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento
- I controlli a carico del committente e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti artt. 61 e 62

Nessuna sospensione dei controlli per i soggetti che non rientrano nella sospensione ex artt. 61 e 62

Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 (7/7)

I chiarimenti forniti dall'AdE con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020

- **Adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ex art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997**

Restano validi, opportunamente contestualizzati nella nuova previsione dell'art. 18, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020

I controlli a carico del committente, quindi, sono sospesi solo per i soggetti che beneficiano dello stop dei versamenti delle ritenute

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Art. 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Art. 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

L'Agente della Riscossione, su richiesta del contribuente ed in presenza di determinati presupposti, può concedere la ripartizione in rate delle somme iscritte a ruolo

Presentazione delle istanze di rateizzazione

- L'istanza può essere presentata:
 - a) presso le filiali o gli sportelli dell'Agente della Riscossione che ha in carico la posizione debitoria
 - b) inviandola a mezzo pec
 - c) per importi fino a 60 mila euro direttamente on-line (servizio offerto da Agenzia Entrate-Riscossione – no Riscossione Sicilia S.p.A.)
 - d) a mezzo posta
- In base alla tipologia di rateizzazione richiesta, l'istanza deve essere corredata della necessaria documentazione a supporto (se prevista)
- La presentazione dell'istanza di rateizzazione determina l'avvio di un **procedimento amministrativo** della durata di 30 giorni.

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Procedura semplificata per importi < 60 mila euro

- La procedura si applica nei confronti di qualsiasi debitore
- La rateizzazione è concessa a semplice richiesta motivata
- La rateizzazione è concessa fino a un massimo di **72 rate (6 anni)**
- Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all'importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il **debito residuo** di piani di dilazione già in corso (in caso di superamento della soglia di 60 mila euro è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà)
- Il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione preveda **rate costanti** o rate di importo **crescente** per ciascun anno

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Procedura ordinaria per importi superiori a 60 mila euro (1/3)

- La procedura comporta la **verifica** della documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà ed è **differenziata a seconda della condizione soggettiva del debitore**
- La rateizzazione è concessa fino a un massimo di **72 rate (6 anni)**
- Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all'importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il **debito residuo** di piani di dilazione già in corso (in caso di superamento della soglia di 60 mila euro è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà)
- Il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione preveda **rate costanti** o rate di importo **crescente** per ciascun anno

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Procedura ordinaria per importi superiori a 60 mila euro (2/3)

Ditte individuali in
regimi fiscali
semplificati



Certificazione **ISEE** relativa al proprio nucleo familiare

Società di capitali,
società cooperative,
mutue assicuratrici,
consorzi con attività
esterna



1. Prospetto per la determinazione dell'**Indice di Liquidità** e dell'**Indice Alfa**
2. Copia ultimo **bilancio** approvato e depositato o, in alternativa, **relazione economico-patrimoniale**:
 - redatta secondo i criteri previsti dall'art.2423 e ss. c.c.
 - risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione
 - comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'Agente della Riscossione procede
 - approvata da assemblea/organo di controllo
 - relativa ad un periodo annuale/infrannuale

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Procedura ordinaria per importi superiori a 60 mila euro (3/3)

Società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi



1. Copia atto costitutivo e/o statuto (tranne per le società di persone)
2. Prospetto riportante il valore dell'**Indice di Liquidità** e dell'**Indice Alfa** relativo ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, redatto su base annuale o infrannuale e sottoscritto da un revisore dei conti, consulente del lavoro, avvocato, dottore o ragioniere commercialista.

- **Indice di liquidità:** mostra la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. Affinché la dilazione sia concessa, il suo valore deve essere inferiore a 1
- **Indice alfa:** è un parametro utilizzato per determinare il numero delle rate concedibili

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Effetti della presentazione

Art. 19, co. 1-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

- Ricevuta la domanda di rateazione, l'Agente della Riscossione non può disporre il fermo dei beni mobili registrati e l'ipoteca esattoriale (artt. 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973) se non nel caso di mancato accoglimento o di decadenza; tuttavia, rimangono validi quelli adottati in momenti antecedenti
- Presentata la domanda, sino all'eventuale rigetto non possono essere intraprese nuove azioni esecutive. Inoltre, se l'istanza è accolta ed è pagata la prima rata, è impossibile proseguire quelle già avviate, *«a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati»*

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione Piano straordinario (1/2)

Art. 19, co. 1-quinquies D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà la rateazione prevista dai commi 1 e 1 bis dell'art.19 (ordinaria e in proroga) può essere aumentata fino a **120 rate mensili** (10 anni).

Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all'attuale fase di congiuntura economica e, inoltre:

- deve essere accertata l'impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione "ordinario" (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili);
- occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile.

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione Piano straordinario (2/2)

Art. 19, co. 1-quinquies D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Condizioni:

- Per le **ditte individuali in regime fiscale semplificato** l'importo della singola rata deve essere superiore al **20%** del reddito mensile risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE
- Per le **altre imprese**, l'importo della rata deve essere superiore al **10%** del valore della produzione rapportato su base mensile e **l'indice di liquidità**, ricavato dai dati di bilancio, è compreso tra **0,5** e **1**
- Il numero di rate concedibili è modulato in funzione del rapporto tra la rata e il debito in base alla tabella allegata al D.M. 6/11/2013.

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Proroga della rateizzazione

Art. 19, co. 1-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

- La proroga, richiedibile **una sola volta**, può essere **ordinaria** (fino ad un massimo di ulteriori 72 rate – 6 anni) o **straordinaria** (fino a un massimo di 120 rate - 10 anni), se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) il peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato
 - b) l'assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione
- Le **ditte individuali in regime fiscale semplificato** devono produrre una nuova dichiarazione **ISEE**, di valore inferiore, solo se sono trascorsi 12 mesi dalla precedente certificazione. Altrimenti, occorre la dimostrazione di eventi posteriori al rilascio della precedente dichiarazione, comportanti una modifica della situazione reddituale/patrimoniale del contribuente (ad. es., improvvisa e oggettiva crisi di mercato anche di carattere locale, cessazione dell'attività della ditta individuale, ecc.)
- Nel caso di **società e imprenditori in contabilità ordinaria** occorre invece un peggioramento dell'Indice di liquidità
- A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, le rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Decadenza

Art. 19, co. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

- La decadenza si concretizza a fronte del mancato pagamento di **cinque rate**, anche non consecutive (per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015)
- Il debito può essere nuovamente rateizzato se, nel momento di presentazione della domanda, le rate scadute alla stessa data sono interamente pagate
- Al verificarsi delle condizioni di decadenza l'Agente della Riscossione può immediatamente riprendere le azioni di recupero normativamente consentite

Normativa in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Sospensione giudiziale/amministrativa del debito

Art. 19, co. 3-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

- In caso di sospensione giudiziale o amministrativa del debito, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle somme sospese, le rate del piano
- Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi relativi al periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate previsto nel piano originario, oppure in un altro numero, fino ad un massimo di 72

Le patologie delle iscrizioni a ruolo e/o delle cartelle di pagamento

Le patologie delle iscrizioni a ruolo e/o delle cartelle di pagamento (1/2)

- In caso di **omesso versamento** di **tributi**, l'Agenzia delle Entrate **iscrive a ruolo** i relativi importi ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- Gli omessi versamenti di tributi presuppongono l'irrogazione di una **sanzione** pari al **30%** del tributo non versato.
Tuttavia, l'irrogazione della predetta sanzione dovrà essere valutata secondo il principio di colpevolezza che dovrà essere verificato dall'Ente Impositore in sede di contraddittorio procedimentale preventivo.

Le patologie delle iscrizioni a ruolo e/o delle cartelle di pagamento (2/2)

- In caso di omesso versamento di tributi, l'Ente Impositore iscrive a ruolo anche gli **interessi**. La cartella di pagamento dovrà contenere le indicazioni specifiche dei meccanismi di calcolo applicati per la determinazione di tali interessi. Qualora la cartella di pagamento non dovesse contenere i dettagli di calcolo sopra evidenziati, la componente relativa agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sarà illegittima per difetto di motivazione.
- Nell'ambito della cartella di pagamento viene addebitato anche il **compenso di riscossione**, che, di regola, dovrebbe remunerare il servizio di cartellizzazione del ruolo e di successiva notifica della cartella di pagamento. Qualora l'importo addebitato non dovesse essere parametrato rispetto agli effettivi costi sostenuti, si è in presenza di una sanzione impropria e/o di un aiuto di Stato illegittimo concesso all'Agente della Riscossione.
- I suddetti aspetti, congiuntamente ad altre criticità contenute nella cartella di pagamento (notifica, decadenza, omessa attivazione del contraddittorio procedimentale preventivo, ecc.), potranno costituire specifici motivi di censura in sede di **impugnazione** della stessa dinanzi al Giudice Tributario.

Gli accordi di ristrutturazione del debito secondo il nuovo Codice della crisi d'impresa (CCI)

Artt. 57 e ss. decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa)

Inquadramento (1/2)

Strumento negoziale stragiudiziale «soggetto ad omologazione»



- Natura giuridica di strumento [para] concorsuale
- Spiccato utilizzo con finalità di risanamento
- Accordo con tanti creditori [Fisco compreso] che rappresentino almeno il 60% dei crediti [soglia legale «ordinaria»]
- Contenuto giuridico – formale «minimo» [anche ai fini dell'omologazione]
- Soggetto ad omologazione ai sensi dell'art. 44 e passibile di «cram down» fiscale in sede di omologazione (art. 48, co. 5)

Inquadramento (2/2)

- Diversamente dagli accordi in esecuzione di PAR (art. 56 CCI), l'ADR è soggetto all'omologazione del Tribunale, ma si tratta comunque di uno strumento negoziale
- È un accordo formato da tanti creditori che rappresentino il 60% dei crediti (ADR ordinario) ovvero il 30% (ADR agevolato) o il 75% dei crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (ADR esteso) e «certificato» dalla attestazione su veridicità dei dati ed attuabilità intesa
- La ratio è di conseguire il salvataggio dell'impresa e di sanare la crisi, garantendo ai creditori non aderenti l'integrale soddisfazione del credito
- Con l'ADR è l'imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e – su istanza di parte – il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (i.e. automatic stay), per consentirgli di realizzare il risanamento

DISCIPLINA GENERALE – ambito applicativo

Art. 57, co. 1



«Gli accordi di ristrutturazione sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore che si trovi in stato di crisi di insolvenza»

- Imprenditore commerciale «non sotto soglia»
- Imprenditore agricolo
- Start-up innovative

DISCIPLINA GENERALE – contenuto minimo

Art. 57, co. 2

«Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico – finanziario che ne consentono l'esecuzione»



... secondo le modalità
dell'art. 56 (PA)

... allegazione
documenti ex art. 39
[commi 1 e 3]



Co. 1

- Scritture contabili e fiscali obbligat.
- Dich. Redditi ultimi 3 esercizi
- Bilanci ultimi 3 esercizi
- Relaz. aggiornata su sit.ec.patrim.finanz.
- Stato estimativo attività
- Idonea certificaz. debiti erariali
- Elenco creditori e titolari diritti reali

Co. 3

**Doc. per (sola) domanda di concessione
del termine**

Entrata in vigore

L'entrata in vigore delle disposizioni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti è stata differita alla data del **1° settembre 2021**

La transazione fiscale secondo il CCI

Artt. 63 e 48, co. 5 decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa)

Transazione in ADR

- Procedura «transattiva» per «ristrutturare» il debito erariale (ADE, INPS, INAIL) anche iscritto a ruolo e/o in contenzioso
- Fruibile solo da imprenditori «sopra soglia» (in Cp ed ADR) nonché da imprenditori agricoli
- Azionabile nell'ambito delle trattative che precedono la stipula degli ADR e **per tutte le fattispecie**



Disciplina all'art. 63 ed all'art. 48, co. 5 CCI

Il CCI riordina la disciplina dell'istituto superando (alcune) criticità applicative:

- Circoscritto oggetto attestazione: valutazione di convenienza rispetto alla [sola] liquidazione giudiziale
- Introdotto termine di adesione entro 60 gg da deposito domanda di transazione fiscale [ai fini del nuovo *cram down* ex art. 48, co. 5 CCI]

Ambito applicativo e «validazione» dell'ADR

Art. 63, co. 1

- Azionabile nell'ambito delle trattative che precedono la stipula degli ADR
- Può avere ad oggetto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti fiscali, previdenziali ed assistenziali
- L'attestazione – con riguardo ai crediti fiscali e previdenziali – deve inerire anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale
- La convenienza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale

Cram down «fiscale» (1/2)

Art. 48, co. 5

«Il tribunale omologa gli adr anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria [o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria] quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57 co. 1, e 60 co. 1 [e 109, co. 1] e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione [o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria] è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»

Cram down «fiscale» (2/2)


La validazione della «convenienza»

Comparazione tra

1. risultato esposto nel piano e nella (proposta) di transazione fiscale e
2. risultato apprezzabile ad esito di (simulata) liquidazione giudiziale, nella quale occorre considerare l'impatto della liquidazione sotto il profilo dell'attivo (ed in generale dei flussi realizzabili in favore dei creditori) e del passivo (concorsuale e prededucibile)

La transazione previdenziale

Le «condizioni» legali della transazione previdenziale



Risoluzione di diritto

Art. 63, co. 3

La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria

Entrata in vigore

L'entrata in vigore delle disposizioni in tema di transazione fiscale è stata differita alla data del **1° settembre 2021**

Sino alla data del **31 agosto 2021** si applicano le disposizioni di cui all'art. 182-ter della legge fallimentare

Agevolazione di carattere fiscale: il c.d. «**Patent Box**»

Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi da 37 a 45)

Agevolazione di carattere fiscale: il c.d. «Patent Box»

Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi da 37 a 45)

OGGETTO

Detassazione parziale (50%) dei redditi derivanti dall'utilizzo beni intangibili, es. know-how, software protetto da copyright, brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, disegni e modelli, qualora con riguardo a tali beni ammissibili il contribuente sostenga spese di ricerca e sviluppo. La detassazione rileva sia ai fini Ires che Irap

DESTINATARI

Soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza. Esclusi taluni soggetti (es. contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica)

PERIODO

Sine die

MODALITA'

- **OPZIONE** e, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, attivazione di procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria AL FINE DI STIPULARE UN **ACCORDO**
- **NOVITA': DA 2019, IN ALTERNATIVA**, determinazione in autonomia con **AUTOLIQUIDAZIONE**, tramite predisposizione di set documentale (se idoneo, effetto premiale: non applicazione di sanzioni in caso di rettifica del beneficio in sede di controllo). FRUIZIONE PIU' CELERE

Studio Tributario e Societario



Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2020 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Deloitte.